



COMUNE DI  
**RICCIONE**  
PROVINCIA DI RIMINI

Settore Risorse Finanziarie – Risorse umane – Società Partecipate – Patrimonio – Demanio  
Servizio Demanio Marittimo

**ORDINANZA BALNEARE N. 2/2026**

***INTEGRATIVA DELL'ORDINANZA BALNEARE REGIONALE N. 1/2019 (testo vigente)***

**IL DIRIGENTE**

Vista la Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 9 recante “Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale”;

Vista la deliberazione di Consiglio Regionale 06 marzo 2003 n. 468 recante “Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L.R. n. 9/2002” ed in particolare il Paragrafo 3.1.1;

Vista l’Ordinanza Balneare n. 1/2019 (testo vigente) della Regione Emilia Romagna con particolare riferimento all’art. 1, punto 9, che consente ai Comuni di incrementare la qualità dell’offerta turistica con propria ordinanza integrativa;

Richiamata l’Ordinanza Balneare Comunale n. 1/2025, approvata con determina dirigenziale n. 555 del 14.04.2025, con particolare riferimento al punto 10 che recita: “Gli stabilimenti balneari, bar ristoranti e chioschi (cinguiti), almeno nel periodo dal 24.05.2025 al 21.09.2025 dovranno garantire l’apertura giornaliera almeno dalle ore 7,30 del mattino”;

Richiamata l’Ordinanza Balneare Comunale n. 1/2026, approvata con determina dirigenziale n. 475 del 02.04.2026, nella quale non è stato riproposto il suddetto punto 10 dell’Ordinanza Balneare Comunale n. 1/2025;

Considerato che è stato nuovamente valutato il tema degli orari di apertura degli stabilimenti balneari, bar ristoranti e chioschi (cinguiti);

Ritenuto di ripristinare nell’Ordinanza Balneare Comunale n. 1/2026 il punto 10 dell’Ordinanza Balneare Comunale n. 1/2025 per consentire un più ordinato svolgimento delle attività balneari;

Rilevato che la gestione amministrativa del demanio marittimo rientra fra le competenze tecniche proprie delle funzioni dirigenziali;

Visto il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento di Esecuzione;

Tutto ciò premesso,

### **DISPONE**

di integrare quanto disposto dalla Ordinanza Balneare n. 1/2019 (testo vigente) della Regione Emilia Romagna con le seguenti disposizioni da intendersi valide ed applicabili sul tratto di arenile ricompreso nel territorio del Comune di Riccione per la stagione 2026 come segue:

- 1 Gli stabilimenti balneari, bar ristoranti e chioschi (cinghetti), dalla data di adozione della presente ordinanza fino al 20.09.2026 dovranno garantire l'apertura giornaliera almeno dalle ore 7,30 del mattino.

### **DISPOSIZIONI COMUNI**

Tutte le attività autorizzate e/o consentite devono essere svolte senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari.

Gli obblighi a carico dei titolari di concessione demaniale marittima sono da intendersi anche a carico degli eventuali affidatari che, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, gestiscono le attività oggetto della concessione.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza valgono le disposizioni delle Ordinanze Balneari n. 1/2019 (testo vigente) della Regione Emilia Romagna e n. 1/2026 del 02.04.2026 di questo Comune.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi della normativa in materia nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori dalle Autorità preposte.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**Risorse Finanziarie – Risorse umane – Società**  
**Partecipate – Patrimonio – Demanio**  
**Dott.ssa Cinzia Farinelli**  
*(documento firmato digitalmente)*

Approvata con Determina Dirigenziale n. 856 del 11.06.2026